

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 90, comma 4, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 90, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 90 Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C. dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di carenza finanziaria dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, le società potranno, in alternativa, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio o entro il 30 novembre, l'indicatore di Liquidità, ristabilito nella misura minima, calcolato sulla base di una situazione patrimoniale intermedia, rispettivamente al 31 marzo o al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review").

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.